

R.G. n. 30-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 20/03/2023 da **BUCCI ROBERTO** (c.f. BCCRRT71P05C573K), assistito dall'avv. Paolo Pulitanò, con l'ausilio dell'OCC ai sensi dell'art. 67 CCII con richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 17/04/2023;

Letta la relazione depositata in data 19/05/2023 dai Gestori dell'OCC dott.ssa Alessandra Ortali e avv. Sara Guerrini ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII, con allegata la prova delle comunicazione inoltrare ai creditori;

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di tre creditori;

Vista la proposta di modifica del piano formulata dal debitore all'esito delle osservazioni pervenute dai creditori;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.



Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta, sono tuttavia pervenute ai Gestori tre osservazioni da parte dei creditori avv. Iorizzo-Pazzini, avv. Villani e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Forlì-Cesena. I primi hanno semplicemente chiesto di precisare, rispetto a quanto indicato a pag. 8 della proposta (sul fatto che non avrebbero svolto alcuna attività in favore del Bucci e che il credito sarebbe contestato), la ragione del loro credito e l'assenza di qualsiasi contestazione dello stesso, derivando da compensi agli stessi spettanti per un'attività di recupero di un credito del Bucci nei confronti dell'ex datore di lavoro Pinciara S.r.l. che, a seguito di revoca dell'incarico, sono stati accertati dal Tribunale di Forlì in esito a giudizio proposto ex art. 702 bis c.p.c..

Per quanto riguarda l'osservazione dell'avv. Fabio Villani per conto di Guidi Giannetto, è stata documentata l'esistenza di un credito di importo superiore a quello inserito nel piano, posto che rispetto al credito di € 30.149,38 per sorte era stata avviata azione esecutiva e il GE nel procedimento n. 827/2017 R.G.Es. Trib. Forlì aveva liquidato le spese legali in complessivi ad € 3.466,69, inclusi accessori di legge, con conseguente richiesta di rideterminazione del credito inserito in piano in € 33.606,17.

Infine, Agenzia delle Entrate ha comunicato l'esistenza di un ulteriore credito di € 528,75 derivante dall'avviso di liquidazione n. 2020/004/OR/000001204/0/003 per imposta di registro (di cui € 408,75 a titolo di imposta ed € 120,00 a titolo di sanzione) relativa dell'ordinanza emessa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso dagli Avv. Iorizzo e Pazzini nei confronti del soccombente Buci Roberto.

Il debitore, per il tramite dei Gestori dell'OCC, ha provveduto a recepire tali osservazioni e a modificare la proposta, aggiornando l'ammontare dei debiti ma mantenendo ferma la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano, con conseguente previsione dell'integrale pagamento del credito complessivo di Agenzia Entrate E.R. privilegiato nella maggior somma di € 4.046,94 e pagamento del maggior



credito chirografario del Guidi nella misura del 13% per un importo pari a € 4.368,80.

Si riportano di seguito i prospetti aggiornati con il dettaglio dei crediti e delle misure di soddisfacimento previste.

Creditore	Ammontare del credito	Tipologia del credito	Ammontare proposto	Percentuale soddisfo
Guidi Giannetto	33.606,17 €	chirografario	4.368,80 €	13%
Tozzi Mariella	30.139,48 €	chirografario	3.918,13 €	13%
Guber / Berenice	38.190,37 €	chirografario	4.964,79 €	13%
IFIS NPL	5.489,76 €	chirografario	713,66 €	13%
Agenzia E.R.	4.046,94 €	privilegiato	4.046,94 €	100%
Avv.ti Iorizzo Pazzini	2.008,71 €	privilegiato	2.008,71 €	100%
Avv. P. Pulitanò (advisor)	2.036,00 €	privilegiato	2.036,00 €	100%
TOTALE	115.517,43 €		22.057,03€	

Dettaglio del credito erariale:

Dettaglio Agenzia E.R.	Da Pagare	Tipologia del credito	Percentuale di riparto	Importo assegnato
Regione Emilia Romagna	393,62 €	Privilegiato	100,00%	393,62€
Corte Appello Bologna	251,55 €	Privilegiato	100,00%	251,55 €
Amm. Finanz. Prov.	2.194,11 €	Privilegiato	100,00%	2.194,11 €
Amm. Finanz. Prov.	678,91 €	Privilegiato	100,00%	678,91 €
Amm. Finanz. Prov.	528,75	Privilegiato	100,00	528,75
TOTALE	4.046,94 €			4.046,94 €

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori sulla proposta – riguardando le contestazioni solo la precisazione di alcuni crediti, interamente recepite – è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore



abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione dei Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, riconducibile sostanzialmente alle garanzie personali prestante a favore della ex compagna convivente). Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo la messa a disposizione, nell'arco di durata di 5 anni, previa sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio in essere in favore di IFIS NPL, di una quota parte del reddito pari ora an € 434,07 mensili, per un importo complessivo di € 26.044,42, così da mantenere inalterata la misura di soddisfacimento prevista, con il quale provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione, una volta liquidate dal GD all'esito della procedura quanto al compenso del Gestore, all'integrale pagamento dei crediti privilegiati e al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 13%, come da prospetto che di seguito si riporta, già comprensivo delle modifiche apportate per recepire le osservazioni ricevute.

Creditore	Importo dovuto in procedura	Importo mensile per 60 mesi	Percentuale sul debito originario	Tipologia del credito
Accantonamento				
Spese di Procedura	3.987,39 €	66,46 €		
Guidi Giannetto	4.368,80 €	72,81 €	13%	chirografario
Tozzi Mariella	3.918,13 €	65,30 €	13%	chirografario
Gruber / Berenice	4.964,79 €	82,75 €	13%	chirografario
IFIS NPL	713,66 €	11,89 €	13%	chirografario
Agenzia E.R.	4.046,94 €	67,45 €	100%	privilegiato
Avv.ti Iorizzo Pazzini	2.008,71 €	33,48 €	100%	privilegiato
Avv. P. Pulitanò (advisor)	2.036,00 €	33,39 €	100%	privilegiato
TOTALE	26.044,42 €	434,07 €		



In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da ROBERTO BUCCI, con conseguente improcedibilità delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento in favore di IFIS NPL, la cui prosecuzione è incompatibile con il piano omologato.

Va, infine, disposta la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **BUCCI ROBERTO** n. Cesena il 05/09/1971 (c.f. BCCRRT71P05C573K), residente a Mercato Saraceno, via Valiani n. 12, int. 2

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

i Gestori dell'OCC che dovranno vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni azione necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa la comunicazione dell'interruzione dei prelievi sullo stipendio derivanti dal pignoramento, l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano, etc.; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere



dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Forlì il 22 maggio 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

